

STATUTO

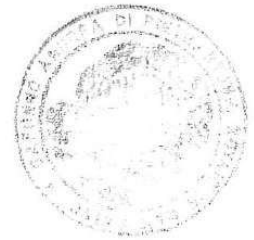
AGPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN SALVO CH VIA
LIQUIRIZIA 54
Numero REA: CH - 173969
Codice fiscale: 02371600699
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2024 - Statuto completo	2
--	---



tazione di tossicodipendenti e alcolisti. =====
La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. =====

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziale e mutualistiche. =====

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.. =====

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.. =====

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.". =====

Terminata la lettura segue una breve discussione all'esito della quale l'Assemblea con voto palese all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====
- di riformulare/modificare l'oggetto sociale, nella maniera sopra esposta, adeguando l'articolo 4 dei patti sociali appresso riportati. =====

Si riporta il complesso dei patti sociali adeguati in base alla deliberata modifica: =====

===== **"TITOLO I** =====
===== **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** =====

Art. 1) Denominazione, sede e norme applicabili. =====
E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata **"Agàpe SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**. =====

La Cooperativa ha sede nel Comune di San Salvo (CH). =====
La Cooperativa potrà istituire, nei modi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero. =====

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dalla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, dal Titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili e ricorrendone i presupposti di legge, le norme sulla società a responsabilità limitata. =====

Ove detti presupposti vengano meno, il presente statuto, con decisione dei soci adottata ai sensi di legge, dovrà essere adeguato alla normativa sulla società per azioni, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 2519 c.c. =====

Art 2) Durata. =====

La Cooperativa è contratta a tempo indeterminato. =====

Ciascun socio ha diritto di recedere in ogni momento con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. =====

===== **TITOLO II** =====

===== **REQUISITI - SCOPO E OGGETTO** =====

Art. 3) Requisiti di mutualità. =====

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi. =====

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci nè durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento della cooperativa. =====

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, ove mai e in qualunque forma e modalità emessi, in misura superiore al limite massimo previsto dalla normativa in tema di requisiti per la mutualità prevalente. =====

Art. 4) Scopo e oggetto sociale. =====

La Cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi. =====

La cooperativa opera nel settore socio-sanitario, educativo e dei servizi alla persona e detta sua operatività si esplica nella gestione dei servizi nelle residenze, nei centri diurni, nelle case di riposo, nelle comunità alloggio, nei centri socio terapeutici, nelle case famiglie, nei centri polifunzionali per anziani, nei centri di attività psicomotorie, nella educazione scolastica per alunni in situazione di handicap, nella educazione territoriale per i minori, per i giovani e persone affette da handicap psichico, nei servizi scolastici integrativi, nei laboratori di animazione, nell'accompagnamento sugli scuolabus, nei servizi socio-ricreativi per disabili, nell'assistenza infermieristica e medica per anziani anche non autosufficienti, nella gestione di asili nido, scuole materne e dopo scuola, nell'assistenza domiciliare integrata geriatrica, nel turismo sociale diretto agli anziani, ai disabili e categorie svantaggiate, nella riabilitazione di tossicodipendenti e alcolisti. =====

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra

elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. =====

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziale e mutualistiche. =====

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.. =====

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.. =====

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. =====

===== TITOLO III =====

===== SOCI =====

Art. 5) Il numero dei soci deve mantenersi nei limiti previsti dalla legge alla quale si fa espresso rinvio anche per quanto attiene alle caratteristiche che i soci devono possedere in relazione al loro numero. =====

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali quali volontari o quali prestatori d'opera retribuita. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa. =====

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. =====

Art. 6) I soci si dividono nelle seguenti categorie: =====

a) soci "prestatori" - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità; =====

b) soci "fruitori" - che godono a vario titolo, direttamente ed indirettamente, dei servizi socio-sanitari ed educativi prestati dalla cooperativa; =====

c) soci "volontari" - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei provvedimenti stabiliti dalla società per la totalità dei soci ai sensi dell'art. 2 L. 381/91. Il numero dei

soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci; =====
Possono altresì essere soci, purchè nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, le persone giuridiche, pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività previste dall'oggetto del presente statuto sociale. =====
Ogni socio verrà iscritto in una apposita sezione del libro soci in conformità all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. =====
I soci "prestatori" hanno tutte le prerogative e gli obblighi inderogabilmente previsti dalla legge n. 142 del 3/4/2001. ==
La modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3/4/2001 n. 142. =====
Art. 7) Domanda di ammissione. =====
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: =
a) le indicazioni previste dal n. 1 dell'art. 2521 c.c.; =====
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione; =====
c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; =====
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 21 e seg. del presente statuto. =====
Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, dovranno essere indicati i dati della società o ente, il/i nominativo/i ed i dati del/i legale/i rappresentante/i. =====
L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta. =====
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci dopo che siano stati effettuati i versamenti richiesti. =====
L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. =====
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. =====

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. ===

Art. 8) Obblighi del socio. =====

Ferme restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: =====

- del capitale sottoscritto; =====

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni dei soci e/o delle deliberazioni degli organi sociali. =====

Art. 9) Domicilio dei soci. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. =====

Art. 10) Perdita della qualità di socio. =====

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. =====

Art. 11) Recesso del socio. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: =====

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. =====

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione (con raccomandata A.R.) al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione. =====

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, ove la legge non preveda diversamente, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. =====

Art. 12) Esclusione. =====

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: =====



- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa; =====
b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal/i regolamento/i o che ineriscano al rapporto mutualistico; =====
c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 60 giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta; =====
d) che sia stato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. =====

La delibera di esclusione è comunicata al socio con raccomandata A.R.. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

L'esclusione diventa operante dalla data di comunicazione della relativa delibera. =====

Art. 13) Morte del socio. =====

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto di chiedere: =====

- la liquidazione della quota di partecipazione effettivamente versata; =====

- il subentro nella partecipazione del socio deceduto. =====

In caso di subentro, gli eredi devono essere provvisti dei requisiti per l'ammissione nella cooperativa e presentare la domanda di cui all'art. 7. In presenza di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune. =====

Art. 14) Liquidazione. =====

I soci receduti od esclusi, ovvero gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto al rimborso della quota in misura non superiore a quanto effettivamente versato, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. =====

TITOLO IV =====

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

Art. 15) Elementi costitutivi. =====

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: =====

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote aventi ciascuna valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; =====

2) dalla riserva legale, formata con gli avanzi di gestione netti annuali, nella misura non inferiore alla percentuale minima stabilita dalla legge, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.; =====



3) dalla riserva speciale, formata con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti; =====

4) dalle somme eventualmente versate dai soci ai sensi del precedente art. 8 a titolo di sovrapprezzo; =====

5) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri; =====

6) da liberalità, da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa; =====

8) da qualsivoglia riserva costituita dalla cooperativa. =====
La Società non può emettere strumenti finanziari. =====

L'Organo amministrativo non è autorizzato ad acquistare o rimborsare quote della Società. =====

Art. 16) Vincoli sulle quote e loro alienazione. =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. =====

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, o vincolare la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. =====

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. =====

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. =====

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione. =====

Art. 17) Bilancio di esercizio. =====

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge, provvede alla redazione del bilancio ed alle conseguenti formalità di legge. =====

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====

L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, deve illustrare, ai sensi dell'art. 2528 comma 5 c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestio-

ne sociale per perseguire lo scopo mutualistico. =====
Deve, inoltre, illustrare l'andamento dell'attività della co-
operativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare ri-
guardo ai benefici prodotti a favore delle persone svantag-
giate alle quali rivolge la propria attività, dei soci, di
altre persone non socie e della comunità tutta. =====
La relazione deve, inoltre, esprimere, una fondata valutazio-
ne sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa
rispetto alle finalità enunciate statutariamente. =====
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno
così destinati: =====

a) alla riserva legale nella misura non inferiore alla per-
centuale minima stabilita dalla legge; =====
b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-
la cooperazione in misura del 3% (tre per cento); =====
c) la rimanenza sarà destinata a fini mutualistici o accanto-
nate in riserve straordinarie. =====
d) al pagamento di somme a titolo di ristorno ove ne ricorra-
no i presupposti. =====
Nessun utile può essere distribuito ai soci. =====

Art. 17 bis) Ristorni. =====
L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misu-
ra non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti e-
conomici complessivi spettanti ai soci prestatori. =====
I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-
pensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di
parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice ci-
vile. =====

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-
semblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante
l'aumento proporzionale delle rispettive quote. =====

===== **TITOLO V** =====
===== **ASSEMBLEA DEI SOCI** =====

Art. 18) =====
I soci, con deliberazione assembleare, decidono sulle materie
riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, dalla
legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o
tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale so-
ciale, chiedono che vengano sottoposte alla loro approvazione.
Ha diritto di voto chi è socio dal tempo prescritto nell'art.
2538 c.c. e che non sia in mora nel versamento della quota
sottoscritta. =====

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore del-
la quota posseduta. =====

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale,
purchè in Italia, dall'organo amministrativo. =====

L'assemblea viene convocata mediante: =====
- lettera raccomandata o altri mezzi che garantiscano la pro-
va dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione al-
meno otto giorni prima dell'assemblea pertanto sarà conside-

rata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario; =====

- telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società. =====

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. =====

Sarà tuttavia valida l'assemblea tenuta anche senza convocazione e senza opposizione alla trattazione degli argomenti quando, a stregua di legge, sia totalitaria. =====

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice-presidente se nominato. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. =====

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

Le delibere saranno fatte risultare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci le loro dichiarazioni.

Le delibere assembleari, qualunque sia il loro oggetto, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci. =====

Art. 19) Consiglio di amministrazione. =====

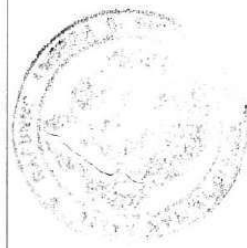
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. =====

La scelta degli amministratori avviene nel rispetto delle prescrizioni di legge. Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. =====

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. =====

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente. =====

Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza colle-



giale; all'uopo il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. =====

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

II consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. =====

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. ===

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. =====

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

Poteri dell'organo amministrativo: =====

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. =====

Il consiglio di amministrazione può delegare, salvo le limitazioni previste inderogabilmente dalla legge, tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. =====

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. =====

La rappresentanza della società spetta al presidente del C.d.A. o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, al Vice-Presidente se nominato, agli amministratori delegati nei limiti della delega fatte salve eventuali, inderogabili, previsioni legislative. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente esonerando i terzi da ogni onere di accertamento. ===

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina. =====

All'organo amministrativo spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio dettagliatamente elencate con il sistema del piè di lista, mentre l'eventuale compenso sarà stabilito dall'assemblea che potrà determinarlo sia in una quota fissa che in termini percentuali riferiti ad una o più poste di bilancio. Altresì potrà essere riconosciuto agli

Amministratori un trattamento di fine mandato da determinarsi quantitativamente in sede di assemblea dei soci e, eventualmente, sottoscrivendo una specifica polizza assicurativa per l'erogazione del trattamento di fine mandato. =====

Art. 20) Collegio sindacale. =====

Il Collegio Sindacale è nominato solo nel caso in cui la nomina sia obbligatoria per legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c..

Il collegio sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti previsti dalla legge che sono nominati con decisione dei soci che nominano altresì il Presidente del Collegio e ne stabiliscono la retribuzione. =====

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. =====

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. =====

Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il controllo contabile. =====

===== TITOLO VI =====

===== CONTROVERSIE =====

Art. 21) Clausola arbitrale. =====

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 22, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: =====

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; =====

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; =====

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. =====

L'accettazione della clausola arbitrale di cui al comma precedente è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. =====

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco, o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. =====

Art. 22) Arbitri e procedimento. =====

Gli Arbitri sono in numero di tre e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della Cooperativa. =====

L'Autorità che nomina provvederà anche alla designazione del

Presidente del Collegio. =====
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. =====
L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa. =====
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili. =====
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. =====
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. =====
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. =
Art. 23) Esecuzione della decisione. =====
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società. =====
===== **TITOLO VII** =====
===== **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** =====
Art. 24) Scioglimento anticipato. =====
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====
Art. 25) Devoluzione patrimonio finale. =====
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, effettivamente versato, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====
===== **TITOLO VIII** =====
===== **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI** =====
Art. 26) Rinvio. =====
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente." =====
- di conferire pieno mandato all'organo amministrativo per l'attuazione della presente delibera; =====
- di confermare/indicare in quello sopra riportato il testo